PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE SUBALTERNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, INVALIDO DI GUERRA

Art. 4

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra
Estremi	Legge 30 dicembre 1929, n. 2201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-del-personale-subalterno-delle-amministrazioni/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it